



Unione di Comuni  
Valmarecchia

**REGOLAMENTO  
AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE  
STUDIO RICERCA E CONSULENZA**

**Allegato Sub. A – adeguamento alla deliberazione n. 117/2016 della Corte dei Conti**

**Articolo 1  
Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma presso l'Unione di Comuni montani "VALMARECCHIA", di seguito denominata "l'Amministrazione".
2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti esclusivamente con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma di cui al successivo articolo 4.

**Articolo 2  
Presupposti giuridici**

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma sono conferiti ricorrendo i seguenti presupposti: **a)** l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione; **b)** l'Amministrazione, per il tramite del dirigente committente di cui al successivo articolo 3, deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; **c)** la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; **d)** devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

**Articolo 3  
Competenza, responsabilità, programma e modalità operative**

1. La competenza per l'affidamento degli incarichi spetta al Dirigente di settore di volta in volta interessato secondo le proprie competenze (dirigente committente).
  2. L'approvazione del programma di cui al successivo articolo 4 e l'approvazione del presente regolamento costituiscono presupposti di legittimità dei provvedimenti d'affidamento degli incarichi.
  3. Il dirigente committente dovrà accertare l'esistenza o meno di professionalità all'interno della dotazione organica in grado di adempiere alle prestazioni richieste e dichiarare nell'atto di conferimento dell'incarico, la mancanza di dette professionalità o l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente. Si considerano casi di impossibilità oggettiva: - la carenza effettiva di personale rispetto alla dotazione organica prevista; - l'assenza di risorse umane disponibili; - gli impedimenti di natura gestionale e di natura organizzativa;
- i particolari compiti esercitati dal personale; - l'inesigibilità delle prestazioni.



#### **Articolo 4**

### **Approvazione del programma e dei limiti annuali di spesa**

1. Il Consiglio dell'Unione, in sede d'approvazione del bilancio di previsione armonizzato, approva anche il programma che individua le tipologie degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza da conferire nell'esercizio di riferimento. Il tetto massimo della spesa derivante dal conferimento degli incarichi di cui al comma precedente è fissato nel medesimo bilancio di previsione.

#### **Articolo 5**

### **Modalità di affidamento incarichi**

1. Il conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge che definiscano le altre modalità di individuazione dell'incarico, deve essere preceduto da adeguata pubblicità e idonee procedure comparative mediante emissione di avviso pubblico rivolto alla generalità degli interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute a seguito dell'avviso, il Dirigente del settore di competenza nomina apposita Commissione. La Commissione è composta dallo stesso Dirigente, da altro dipendente dello stesso settore di riferimento per le attività richieste e da altro dipendente dell'U.O. al personale o agli affari generali con funzioni anche di segretario verbalizzante. In deroga all'obbligo del possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea, possono essere ammessi alla selezione i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti e in possesso del titolo di studio richiesto, ai sensi delle disposizioni di legge in materia di immigrazione e della giurisprudenza amministrativa o costituzionale ormai consolidata, in adeguamento al principio legislativo della piena uguaglianza dei diritti rispetto a lavoratori italiani. La non ammissione comporterebbe la produzione di un effetto discriminatorio.
2. L'avviso deve contenere: a) la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con riferimento ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Ente e al prodotto finale/risultato richiesto (performance); b) gli specifici requisiti culturali e professionali per lo svolgimento della prestazione ai sensi del precedente articolo 2); c) la durata e il luogo dell'incarico, le modalità di realizzazione del medesimo e le relazioni con l'amministrazione; per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, va indicato il livello di coordinazione con la struttura committente; d) il compenso per la prestazione, correlato di tutte le informazioni necessarie quali la tipologia e la periodicità del pagamento (cronoprogramma), oltre alle altre modalità o termini di rimborso delle spese; e) termini e modalità di presentazione delle domande (modulistica predefinita dall'ente); data e luogo fissati per la verifica delle candidature; f) criteri e sotto criteri di valutazione e modalità di svolgimento della selezione; g) garanzie eventuali, penalità, cause di risoluzione e sospensione della prestazione; h) struttura di riferimento e responsabile del procedimento. L'avviso è pubblicato sul sito Internet dell'Unione (Trasparenza: voce incarichi) per almeno quindici giorni. In ragione dell'oggetto o della natura dell'incarico nonché al valore del contratto, il Dirigente interessato alla procedura può valutare di ampliare la predetta forma di pubblicità-notizia.



Unione di Comuni  
Valmarecchia

3. La selezione avviene mediante comparazione dei curricula formativo professionali con riferimento alle attività in forza ai criteri e sotto criteri di pesatura in precedenza indicati nell'avviso. In relazione al tipo, complessità e natura dell'incarico, di cui deve già darsi menzione nell'Avviso, il Dirigente interessato alla procedura può integrare la valutazione dei curricula con un colloquio di approfondimento finalizzato ad accertare oltre alle esperienze lavorative e alla professionalità dei candidati e il grado culturale dei medesimi, le loro capacità/attitudini/competenze personali e motivazionali, nonché le conoscenze tecniche appositamente richieste nell'espletamento dell'incarico da conferire. Il colloquio è da prevedere tra i criteri di pesatura e selezione dell'incarico contenuti nell'Avviso.
4. Delle operazioni selettive e del colloquio viene redatto apposito verbale di cui si darà atto nella determinazione di conferimento, conservato agli atti dal responsabile del procedimento. A tutti i candidati dovrà essere comunicato l'esito della selezione a cura del responsabile di procedimento inizialmente individuato dal Dirigente interessato alla procedura. Comunque, dell'esito si procederà alla pubblicazione sul sito internet dell'Unione a cura del medesimo responsabile (Trasparenza: voce esito incarichi).
5. Le modalità di assegnazione, individuate al comma 1, **presuppongono la predeterminazione della corrispondente entità economica della prestazione.**
6. Il dirigente committente deve preliminarmente verificare l'esistenza di convenzioni Consip per prestazioni comparabili ed eventualmente aderirvi, con l'obbligo, in caso di verifica positiva, di utilizzarne i parametri di qualità/prezzo come limiti massimi per l'acquisto.
7. Nel caso in cui l'incarico sia affidato per la realizzazione di un programma condiviso (mediante una delle forme previste dal D.Lgs. n. 267/2000 per la gestione associata dei servizi, ovvero un accordo rientrante nell'ambito degli accordi fra amministrazioni di cui all'articolo 15 della Legge n. 241/1990), da due o più pubbliche amministrazioni, il procedimento per l'individuazione del contraente sarà espletato dall'amministrazione individuata all'uopo dall'accordo stesso rispettando la disciplina regolamentare da questa approvata. In assenza di disciplina in merito, provvederà l'amministrazione che svolge funzioni di capofila; ovvero abbia la direzione del progetto.

#### **Articolo 6**

#### **Criteri di comparazione nel caso di affidamento mediante gara aggiudicate con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.**

1. I criteri comparativi fra le varie offerte, nel caso di selezione pubblica, da aggiudicarsi con il metodo della offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: **a)** abilità ed esperienza professionali maturate, riferibili allo svolgimento dell'incarico, come emergono dal curriculum; **b)** caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di incarico; **c)** tempistica di svolgimento dell'incarico; **d)** ribasso del compenso professionale offerto, rispetto a quello preso come base di riferimento dalla Amministrazione.
2. Come indicazione di massima, il peso attribuito all'offerta economica, non potrà superare il 60% del punteggio complessivo attribuibile.
3. Al fine di evitare l'affidamento degli incarichi sulla base di offerte economiche anormalmente basse il dirigente committente può adottare i criteri di verifica dell'anomalia di cui al D.Lgs. n. 163/2006.

#### **Articolo 7**

#### **Conferimento di incarichi in via diretta**



Unione di Comuni  
Valmarecchia

1. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo è ammesso il conferimento di incarichi di lavoro autonomo senza la procedura comparativa preceduta da pubblico avviso nei seguenti casi:  
a) l'affidamento deve avvenire su base fiduciaria allorché l'incarico abbia ad oggetto una sola azione o prestazione a carattere prevalentemente personale, ad esecuzione istantanea che si esaurisce "una tantum", di importo fino a cinquemila euro. Rientrano nella fattispecie: la partecipazione a convegni o seminari; la singola docenza, la traduzione di testi; l'incarico di interprete; la produzione di testi/cataloghi; b) l'affidamento di incarichi finalizzati a supportare e coadiuvare l'attività dell'organo di direzione politica nella funzione di programmazione, indirizzo e controllo (staff): tali incarichi prescindono per la natura strettamente fiduciaria dallo svolgimento di procedure comparative; c) per gli incarichi per i quali già specifiche previsioni di legge o regolamento stabiliscono le procedure di selezione o affidamento (esempio: individuazione esperti di gara, di concorso, di commissioni, del nucleo di valutazione o di organismi di controllo interni, altri similari); ovvero, allorché l'estrema urgenza, risultante da circostanze imprevedibili e non imputabili all'amministrazione, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione.
2. Il soggetto incaricato in via diretta, fermi restando i requisiti previsti dal presente regolamento, deve comunque possedere esperienza e professionalità attinenti e adeguate rispetto allo specifico incarico desumibile dal curriculum.
3. La motivazione dei provvedimenti di conferimento in via diretta degli incarichi esplicita, in maniera circostanziata, la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui ai precedenti commi 1<sup>o</sup> e 2<sup>o</sup>.
4. L'atto di affidamento (determinazione) dovrà menzionare le casistiche e fattispecie di cui ai commi precedenti e motivare la scelta dell'incaricato evidenziando in modo puntuale e dettagliato le ragioni a supporto e sostegno del conferimento fiduciario.

## **Articolo 8**

### **Durata del contratto e determinazione del compenso**

1. L'affidamento è regolato mediante disciplinare d'incarico sottoscritto dal dirigente committente e dall'incaricato. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il dirigente committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse per l'Amministrazione, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. Il dirigente committente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico da pattuire o definire unilateralmente nel disciplinare d'incarico (capitolato d'oneri e cronoprogramma).

## **Articolo 9**

### **Trasmissione degli atti di spesa al controllo della Corte dei Conti**



Unione di Comuni  
Valmarecchia

1. Gli atti di spesa conseguenti agli incarichi di cui al presente regolamento d'importo netto superiore a cinquemila euro sono trasmessi, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, a cura del responsabile del procedimento individuato dal Dirigente interessato alla procedura, ai fini dei controlli di legge. Lo stesso Responsabile provvede alle altre comunicazioni di rito, tra cui quella per la corretta e puntuale tenuta del sito istituzionale a cura dell'ufficio di segreteria dell'Unione ai sensi dell'articolo 10) del vigente regolamento.

### **Articolo 10**

#### **Pubblicità degli incarichi**

1. L'Amministrazione è tenuta a rendere noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati, accessibili al pubblico per via telematica, i nominativi dei propri consulenti indicando altresì l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, sempre per via telematica, trasmette all'ufficio incaricato per la tenuta del sito istituzionale dell'Amministrazione i dati che dovranno essere ivi pubblicati.
3. La pubblicazione di cui al precedente comma rende efficace il contratto d'incarico.
4. L'ufficio di segreteria dell'Unione (in persona del preposto all'ufficio protocollo e archivio atti e documenti), dovrà curare la pubblicità degli incarichi in questione nel rispetto della legge all'uopo vigente e, comunque, entro i tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso.

### **Articolo 11**

#### **Minimi Tariffari**

1. Il dirigente committente è tenuto a contrattare il compenso degli incaricati. E' altresì possibile che, nelle procedure ad evidenza pubblica, utilizzi le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per le attività professionali.

### **Articolo 12**

#### **Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il dirigente committente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il dirigente verifica altresì l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.



### **Articolo 13**

#### **Prestazioni escluse**

1. Restano esclusi dalle presenti disposizioni le prestazioni previste da specifiche disposizioni legislative e, in ogni caso, gli incarichi seguenti: **a)** gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio legale e la difesa in giudizio dell'Ente, inclusi gli incarichi per la consulenza tecnica di parte, per le relative domiciliazioni e per l'assistenza e difesa nelle trattative stragiudiziali o transattive in cui l'ente è parte, nonché quelli inerenti attività notarili, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, **previo invito di offerta**; **b)** gli incarichi professionali attinenti ai servizi di ingegneria e di architettura disciplinati dal D.Lgs. n.163/06 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e dal relativo regolamento di attuazione; **c)** gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione; **d)** gli incarichi ai componenti esterni delle commissioni di concorso e agli eventuali consulenti delle stesse; **e)** gli incarichi di revisione economico-finanziaria disciplinati dagli articoli 234 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; **f)** le forme di relazione tra Amministrazione e singole persone fisiche, fondate su rapporti di volontariato individuale, regolati dalle leggi statali e regionali in materia, nonché da eventuali atti normativi in materia.
2. Gli incarichi di cui al precedente comma 1 sono comunque soggetti alle norme generali attinenti alle forme di pubblicazione sul sito web e comunicazione agli enti preposti al controllo.
3. Gli incarichi in questione devono, comunque, risultare affidati nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e motivazione, a seguito di procedura comparativa aperta a tutti i possibili interessati.

### **Articolo 14**

#### **Violazione delle norme regolamentari**

1. L'affidamento degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza effettuato in violazione delle presenti norme regolamentari e il superamento del limite annuale di spesa, costituisce per il dirigente committente causa di responsabilità amministrativa. L'atto dovrà risultare corredato dal regolare parere dell'organo di revisione contabile.

.....

Il presente regolamento è stato adeguato alle disposizioni emanate dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna con deliberazione n. 117 del 07/12/2016, giusta deliberazione del Consiglio Unione del 23/12/2016.

.....

Relata Pubblicazione  
Istruttore Amministrativo  
Loretta Silvestri



Unione di Comuni  
Valmarecchia

Il Regolamento entrerà in vigore dal \_\_\_\_\_